



**CITTA' DI SQUILLACE**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**  
**SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE**

tel. 0961-914020 fax 0961-914019

e-mail [vusquillace@libero.it](mailto:vusquillace@libero.it)

**ORDINANZA N. 17 /2012**

**Ordinanza: "Aree di sosta per parcheggi a pagamento"**

**I L SINDACO**

**Vista** la Delibera della Giunta Comunale n.75/2010 e ss.mm. ed ii., esecutiva, avente come oggetto: "**Aree di sosta per parcheggi a pagamento**", con la quale si è stabilito di individuare sul Lungomare Odisseo di questo Comune delle aree di parcheggio destinate alla sosta, non custodita, dei veicoli subordinata al pagamento di una somma di denaro;

**Visto** che alla predetta Deliberazione della Giunta Comunale è annesso, come parte sostanziale ed integrante della stessa, il relativo Disciplinare Parcheggi a pagamento;

**Vista** la Delibera della Giunta Comunale n. 64 del 11 maggio 2011 con la quale sono stati istituiti in via definitiva i parcheggi a pagamento sul Lungomare Odisseo;

**Atteso** che nella medesima Deliberazione sono state individuate le seguenti 4 zone di parcheggio a pagamento:

**ZONA A**

Via Aiace- Lungomare Odisseo,

- lato Nord (Catanzaro Lido): dall'inizio del marciapiede e fino all'intersezione con il Lungomare.

**ZONA CENTRALE**

Lungomare Odisseo

- lato est (parcheggi prospicienti l'arenile): nel tratto compreso dal "Lido del Golfo di Squillace" fino al "Chiosco Settimo Miraggio"
- lato ovest (parcheggi prospicienti la pineta comunale): dall'intersezione di Via Aiace-Lungomare Odisseo e fino all'intersezione Via dei Feaci-Lungomare Odisseo

**ZONA B**

Via dei Feaci-Lungomare Odisseo

- lato sud : dall'inizio del marciapiede in prossimità dell'intersezione Via dei Feaci-Lungomare Odisseo lato Copanello e fino al termine del marciapiede (e

-

- ntrata stabilimento balneare Lido del Golfo di Squillace)

**ZONA C**

Lungomare Ulisse lato Copanello

- lato ovest: inizio nei pressi dell'intersezione Via dei Feaci-Lungomare Odisseo lato Copanello e fino all'intersezione Lungomare Odisseo-S.P. per Copanello;

**Ravvisata** la necessità di adottare tutti i necessari provvedimenti per la realizzazione delle direttive amministrative di cui sopra;

**Visto** il D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (C.d.S.) nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

**Visto** l'art. 7/1 lett. a) del Codice della Strada, il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6/4 C.d.S. e relativamente alla lett. d), ove si prevede che l'ente proprietario della strada può subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.

**Visto** l'art. 7/1 lett. f) del Codice della Strada, il quale prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta Municipale, aree destinate al parcheggio senza custodia del veicolo sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, fissando le relative condizioni e tariffe;

**Vista** la nota della ANCI Prot.494/DS/LB/rs - 10, datata Roma 18 maggio 2010, avente ad oggetto: "Sosta, in zona tariffata, di veicoli al servizio di persone disabili";

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.18/8/2000 n.267;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

Per quanto in premessa

1. di istituire dal **01/07/2012 al 31/08/2012**, con orario giornaliero dalle ore **09,00 alle ore 19,00**, sul Lungomare Odisseo di Squillace aree di parcheggio destinate alla sosta non custodita dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma di denaro, nel complessivo numero di 300 stalli;
2. una percentuale dei predetti stalli (un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili), ai sensi dell'art.11, comma 5, del DPR 503/1996, è riservato gratuitamente - **nelle zone libere di cui al successivo punto n. 5** - alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (soggetti muniti dello **speciale contrassegno invalidi e limitatamente alla presenza della persona diversamente abile**);
3. di individuare quali aree di sosta le n. 4 zone descritte in premessa;
4. ai conducenti di sistemare il proprio autoveicolo entro gli spazi tracciati (stalli) in modo da non ostacolare l'uso degli spazi contigui e di collocare sul parabrezza in modo ben visibile il biglietto di avvenuto pagamento (**grattino**) al fine di dimostrare agli addetti al controllo la regolarità della sosta;
5. accanto o in prossimità ai posteggi a pagamento a fascia oraria per come sopra individuati, sono formalmente istituiti e realizzati aree di sosta libera, nel corrispondente numero di stalli;
6. i parcheggi a pagamento o sosta libera, istituiti con la deliberazione G.M. n.75/2010 e ss.mm. e ii. non sono custoditi;
7. il Comune non risponde dei danni causati da terzi ai mezzi lasciati in sosta, dei furti dei veicoli e della asportazione degli oggetti e/o accessori contenuti nelle auto in sosta;
8. le soste all'interno del parcheggio a pagamento sono disciplinate e sanzionate per come previsto dal vigente Codice della Strada ed ai sensi dell'art.157 (D.Lgs 30/04/1992, n. 285);
9. il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale provvederà, a far apporre la regolare segnaletica stradale verticale e orizzontale al fine di rendere noto al pubblico l'istituzione delle aree soggette al pagamento e quelle libere;
10. per quanto non previsto dalla presente si demanda al Codice della Strada al relativo Regolamento di esecuzione vigente e al Disciplinare Parcheggi a Pagamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 21/06/2010 e ss. mm. ed ii.;
11. la presente Ordinanza verrà resa nota mediante installazione della relativa segnaletica stradale, l'affissione all'albo Pretorio Comunale e nei luoghi pubblici della Città, mediante diffusione radiofonica e sul sito internet comunale;
12. è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare;

13. i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE

L'invio di copia della presente al Comando Stazione Carabinieri di Squillace, Polizia Stradale Sezione di Catanzaro.



### AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso entro 60 gg al Tribunale Amministrativo Regionale;
- ricorso entro 120 gg al Presidente della Repubblica;
- ricorso entro 60 gg. al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 37 del C.d.S.

Dalla Residenza Municipale, li 13/06/2012

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Polito Santo Franco



IL SINDACO  
Dott. Guido Rhodio



www.Albopretorioline.it 15106112